

Gli emendamenti introdotti nel disegno di legge portante provvedimenti per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita, approvato recentemente dalla Camera dei Deputati, rispondono al proposito ed agli affidamenti dati dal Governo italiano di provvedere ad un graduale passaggio dall'attuale ordine di cose alle nuove condizioni di esercizio delle assicurazioni, in regime di monopolio. Le disposizioni concernenti il periodo transitorio di esercizio delle assicurazioni da parte dell'Istituto Nazionale e da parte delle imprese private di assicurazioni soddisfano le aspettative delle imprese private attualmente agenti nel Regno.

Invero, entro il periodo decennale di continuazione dell'esercizio, sotto regime di concessione, le imprese di assicurazioni potranno



agevolmente provvedere alla graduale liquidazione della loro organizzazione amministrativa.

E mentre provvederanno al graduale ritiro della loro attività produttrice dal mercato italiano, e in particolar modo ciò riuscirà conveniente alle imprese straniere, le imprese ^{esse} ~~po~~ avranno ~~esse~~ indirizzare l'organizzazione loro verso l'intensificazione della produzione in altri territori, ^e ~~esse~~ ^{nel contempo} continuare a sfruttare l'organizzazione stabilita nel Regno.

Né, evidentemente, può parlarsi di altra liquidazione, al di fuori della organizzazione amministrativa - che ha costo di impianto limitatissimo e che ha pur già servito alla realizzazione di ingenti profitti durante un lungo periodo di anni; - poiché le disposizioni dell'art. 28, anche con gli emendamenti ad esse apportate durante la discussione del disegno di legge, dinanzi la Camera dei Deputati, garantiscono, ormai, in modo ampio e sicuro tutti gli interessi finanziari derivanti dal por-

tafoglio già costituito dalle imprese private di assicurazioni esercenti nel Regno.

Infatti, con la disposizione dell'art. 28 del disegno di legge, mentre é garantito alle imprese di assicurazioni che intendano cedere il loro portafoglio tutto il costo dei contratti che non avesse trovato ancora ammortamento, per la insufficiente durata di essi, nelle quote di caricamento sui premi già percetti dalle imprese, si provvede anche ad ovviare al probabile inconveniente di una rapida liquidazione delle attività delle imprese, col temperare l'obbligo del versamento dell'ammontare delle riserve matematiche, ammettendo ~~anche~~ la surroga parziale ~~di~~ garanzia che sia riconosciuta valida dal Consiglio di Amministrazione.

Il proposito del Governo di agevolare, nei limiti del possibile, il ritiro dall'industria delle imprese private di assicurazioni, é non solo tradotto nelle disposizioni dell'art.28,

ma é ancora piú ampiamente documentata nella relazione al disegno di legge presentata al Senato del Regno, dove a pag. 22 é detto: " Ci é parso opportuno di non vincolare, a priori, il criterio industriale che può guidare il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto a dettar norme appropriate alla valutazione della cessione dei portafogli. Il Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale nel proporre le norme per la valutazione dei vari tipi di insieme dei contratti di assicurazione, si ispirerà a quei criteri equitativi che meglio consentiranno di tutelare rigidamente gli interessi del novello Istituto e di agevolare alle imprese assicuratrici esercenti nel Regno il ritiro dalla industria."

Non pare, quindi, che possa disconoscersi che il Governo italiano ha fatto quanto di meglio si poteva desiderare per garantire integralmente il valore economico degli affari assunti dalle imprese assicuratrici, sotto il re-

gime di legislazione vigente.

E ad ovviare anche a turbamenti di interessi di carattere personale, e nel fine equitativo di rendere possibile anche alle piccole imprese di assicurazioni, di recente costituzione, di ammortizzare le spese di impianto amministrativo, si è provveduto anche al regime della fase transitoria; regime che, rappresenta per le compagnie di maggiore importanza che agiscono nel Regno da più antica data, e specialmente per le compagnie straniere, un vantaggio molto considerevole.

Anzi, durante le discussioni del disegno di legge ~~presentato~~ alla Camera dei Deputati, così ~~da~~ della Stampa, come da parte di autorevoli parlamentari, al Governo fu fatto appunto di avere con le disposizioni transitorie fatto il vantaggio delle imprese straniere. Né va dimenticato che per la legislazione ^{ora} vigente era fatto, in virtù dell'art. 145 del Codice di Commercio, un trattamento di favore alle imprese nazionali in

confronto delle straniere, mentre l'art. 29 del disegno di legge eleva, durante il regime decennale di concessioni, con evidente vantaggio delle imprese straniere, anche per le imprese nazionali l'obbligo del deposito in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, della metà dei premi riscossi, corrispondenti ai rischi assunti da ciascuna impresa.

Le condizioni fissate dagli articoli 29 e 30 per l'esercizio delle assicurazioni durante la fase transitoria, consentono alle imprese che saranno autorizzate a continuare l'assunzione di affari di assicurazioni, di tenere per il proprio portafoglio il 60 per cento dei rischi che esse assumono; mentre garantiscono ^{per} il 40 per cento dei rischi che esse devono cedere all'Istituto Nazionale una percentuale di spesa di acquisizione che è superiore, certamente, a quella sopportata dalle migliori compagnie di assicurazioni, e specialmente dalle maggiori imprese austro-ungariche.

Cosicch  le imprese di assicurazioni, in virt  della fase transitoria, possono continuare nel Regno a realizzare, integralmente, i profitti, attualmente percetti ^{su contratti,} in proporzione del 60 per cento dei rischi che esse garantiscono, e forse anche a realizzare un qualche piccolo profitto sulla quota di rischio che deve essere ceduta all'Istituto Nazionale.

N  sarebbe stato possibile ordinare diversamente l'esercizio cumulativo delle assicurazioni da parte dell'Istituto statale e da parte delle imprese private, durante la fase transitoria, poich  anche il limite nel valore della somma assicurata, ~~stabilito in base alla capacit  assicurativa dell'Istituto Nazionale~~, si sarebbe prestato facilmente a frodi, ad ovviare le quali sarebbero occorse disposizioni di vigilanza rigorose e minute da parte del Ministero di Agricoltura sulle imprese private di assicurazioni, vigilanza che avrebbe intralciato l'opera delle imprese private ed avrebbe elevato il costo dell'esercizio.

Il Governo italiano ritiene, pertanto, che le disposizioni del disegno di legge garentiscono alle imprese private operanti nel Regno:

- a) La realizzazione integrale degli utili industriali che esse potevano considerare acquisiti al loro patrimonio per effetto dei contratti di assicurazione già stipulati nel Regno.
- b) Agevolano la liquidazione amministrativa e finanziaria delle imprese di assicurazioni esercenti nel Regno.
- c) Consentono di realizzare ulteriori guadagni alle imprese di assicurazioni che intendono di continuare le operazioni durante la fase transitoria.

E noti il Governo austro-ungarico che non mancavano al Governo italiano esempi nella legislazione straniera, di data antica e recente, sul modo come venne regolato il passaggio da regime di libero esercizio a regime di limitazione o di monopolio, anche in materia molto affine alle assicurazioni sulla vita.

Nè il Governo italiano provvedendo alla creazione di un Istituto Nazionale di assicurazioni, che avrà necessariamente largo campo di azione in tutto il Regno, ha ritenuto opportuno di estendere ad esso, il diritto ^{con l'art. 15 della legge 30 Decem.} che è conferito già alla Cassa Nazionale di Previdenza, istituto di assicurazioni sociale, di esercitare anche altri rami di assicurazioni, come ad esempio ~~di~~ incendi, ecc.

bre 1906 n. 685,



Per ~~tali~~ ^{tutte le} ragioni ^{e le condizioni sopraccitate} il Governo italiano non può, nemmeno in linea equitativa, considerare fondata una richiesta di risarcimento di danni e si augura che il Governo austro-ungarico voglia prendere in buona considerazione tutte le osservazioni contenute nella presente risposta e prendere atto ^{quindi} delle migliori disposizioni del Governo italiano per facilitare alle imprese austro_ungariche il ^{graduale} ritiro dall'esercizio dell'industria delle assicurazioni ^{sulla vita} sul mercato italiano.

